

**Corte di giustizia
(Febbraio-Maggio 2012)**

[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 13 marzo 2012, causa C-376/10 P, Tay Za c. Consiglio](#)

Ricorso in annullamento

Nella presente causa la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulle condizioni alle quali le sanzioni adottate dal Consiglio nei confronti di un paese terzo può investire le persone fisiche e sul grado d'intensità del legame che deve esistere tra queste persone ed il regime dirigente del paese sanzionato. Per la Corte, le sanzioni adottate dal Consiglio nei confronti di un paese terzo non possono essere applicate a persone fisiche per il solo fatto del loro legame familiare con persone collegate ai dirigenti di tale paese. Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia nella presente causa. Il caso riguardava le misure di congelamento dei capitali appartenenti ai membri del governo della Birmania e delle persone ed entità ad essi collegate, adottate dal Consiglio a partire dal 1996. Il ricorrente, cittadino birmano, era stato iscritto nelle elenchi delle persone oggetto del congelamento dei beni a titolo di persona che beneficiava delle politiche economiche del governo, ove il suo nome compariva con l'informazione "figlio di Tay Za" ed il nome di suo padre era a sua volta accompagnato dall'informazione "Direttore generale, Htoo Trading Co; Htoo Construction Co.". La Corte ha limitato il novero di persone fisiche che possono essere soggette a misure restrittive mirate aventi un collegamento con il paese terzo in questione ricomprendendovi necessariamente i dirigenti dei paesi terzi e individui che sono collegati a tali dirigenti. Invece, l'applicazione di misure sanzionatorie alle persone fisiche per il solo fatto del loro legame familiare con persone collegate ai dirigenti del paese terzo interessato ed indipendentemente dalla loro personale condotta è contraria al diritto dell'Unione. Una misura di congelamento dei capitali e delle risorse economiche appartenenti al cittadino birmano ricorrente poteva essere adottata unicamente in presenza di elementi precisi e concreti idonei a dimostrare che egli beneficiava delle politiche economiche dei dirigenti della Birmania.

(Giulia Tiberi)

[Tribunale di Primo Grado \(Quarta Sezione\), sentenza 21 marzo 2012, cause riunite T-439/10 e 440/10, Fulmen e Fereydoun Mahmoudian c. Consiglio](#)

Ricorso in annullamento

Il Tribunale annulla le decisioni 2010/413/PESC e 2010/644/PESC che introducono misure contro l'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare e i relativi regolamenti di esecuzione nella parte in cui riguardano i ricorrenti – pur non ravvisando violazioni nell'obbligo di motivazione né del diritto di difesa né, in sé, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – per il fatto che il Consiglio non ha prodotto elementi di prova a sostegno del loro inserimento nella lista dei soggetti cui applicare la sanzione prevista. Il Consiglio, pertanto, ha a disposizione due mesi e dieci giorni, a decorrere dalla notifica della sentenza, per porre rimedio alla violazione, adottando eventualmente nuove misure restrittive a danno dei ricorrenti che siano sufficientemente provate.

(Marilena Gennusa)

[Corte di giustizia \(Quarta Sezione\), sentenza 29 marzo 2012, causa C-417/10, 3M Italia spa](#)

Rinvio pregiudiziale

La Corte di Cassazione italiana solleva davanti alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 4 TUE, in particolare sulla portata dell'abuso di diritto, in relazione all'art. 3 del decreto legge n. 40/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 73/2010.

Nella controversia principale che vede l'Agenzia delle Entrate ricorrere contro la società 3M Italia, la società 3M Company, con sede negli Stati Uniti, ha costituito un diritto di usufrutto sulle azioni della 3M Italia, di cui essa ha il controllo, a favore della società Shearson Lehman Hutton Special Financing - anch'essa avente sede negli Stati Uniti - che, a sua volta, ha trasferito tale diritto di usufrutto alla società Olivetti & C., con sede in Italia. A seguito di un'ispezione, l'amministrazione finanziaria italiana ha ritenuto che la cessione di usufrutto a favore della Olivetti & C. fosse fittizia e che i dividendi distribuiti dalla 3M Italia a quest'ultima fossero stati, in realtà, percepiti dalla Shearson Lehman Hutton Special Financing, società non residente in Italia.

La 3M Italia ha proposto ricorso contro i corrispondenti avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, che li ha annullati. La decisione è stata confermata il 14 luglio 2000 con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere, in particolare, che l'operazione di cui trattasi, vale a dire la cessione di usufrutto, costituiva, in realtà, soltanto una simulazione intesa ad eludere l'imposta. A questo punto del procedimento, la 3M Italia ha chiesto il beneficio dell'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto n. 40/2010 [in base a tale norma, in ottemperanza agli obblighi di contenimento dei procedimenti entro una ragionevole durata ex art. 6 CEDU, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio possono essere definite, se pendenti innanzi alla Corte di cassazione, estinguendole a mezzo di pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia], intendendo così ottenere l'estinzione del procedimento dinanzi alla Corte suprema di cassazione. Dubitando della compatibilità della disciplina interna con i principi sanciti dalle norme europee sull'abuso del diritto in materia fiscale, sul principio di non discriminazione e sul principio di effettività dell'applicazione del diritto comunitario, la Corte di Cassazione solleva un rinvio pregiudiziale davanti alla Corte europea di giustizia.

La Corte ha stabilito che il diritto dell'Unione – in particolare il principio del divieto dell'abuso di diritto, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l'obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione – deve essere interpretato nel senso che non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all'applicazione di una disposizione nazionale che prevede l'estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l'amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.

(Sara Lorenzon)

[Corte di Giustizia \(Grande Sezione\), Sentenza 24 aprile 2012, causa C-571/10, Servet Kamberaj c. Istituto per l'Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano \(IPES\) et al.](#)

Rinvio pregiudiziale

È legittima secondo il diritto europeo una normativa nazionale o regionale che riservi ai cittadini di paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini dell'Unione nella distribuzione di fondi destinati a un sussidio per coprire le spese di alloggio?

Il caso riguarda un cittadino albanese residente in Italia nella Provincia autonoma di Bolzano dal 1994 e titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, il quale ha beneficiato di un «sussidio casa» (un contributo della Provincia che mira a consentire ai conduttori meno abbienti di pagare il loro canone di locazione) per gli anni 1998-2008. Tale sussidio è distribuito sia in favore di cittadini dell'Unione, italiani o non, sia in favore di cittadini di paesi terzi e apolidi, a condizione che questi ultimi risiedano continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale ed ivi abbiano svolto un'attività lavorativa per almeno tre anni. Dal 2009 la distribuzione dei fondi concessi è stata calcolata diversamente a seconda si trattasse di cittadini dell'Unione o di cittadini di paesi terzi. Nel 2009 l'Istituto per l'Edilizia sociale («IPES») della Provincia di Bolzano ha respinto la domanda di sussidio avanzata dal sig. Kamberaj per quell'anno, a motivo che lo stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi era esaurito. Il sig. Kamberaj ha chiesto al Tribunale di Bolzano di accertare che detta decisione di rigetto non costituisse una discriminazione contraria alla direttiva relativa ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo (2003/109/CE).

Il ragionamento della Corte segue la seguente linea argomentativa. Anzitutto a giudizio dei giudici un cittadino di un paese terzo che abbia acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro si trova, rispetto al sussidio per l'alloggio, in una situazione comparabile a quella di un cittadino dell'Unione, italiano o non, avente il medesimo bisogno economico.

La Corte rileva, inoltre, che l'applicazione di coefficienti diversi nella distribuzione dei fondi produce una discriminazione contro la categoria composta dai cittadini dei paesi terzi. Lo stanziamento disponibile per soddisfare le loro domande di sussidio per l'alloggio è più esiguo e rischia pertanto di essere esaurito più rapidamente rispetto a quello attribuito ai cittadini dell'Unione.

La Corte verifica in seguito l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE per quanto riguarda la parità di trattamento dei soggiornanti di paesi terzi di lungo periodo e dei cittadini dello Stato membro di residenza in materia di previdenza sociale, assistenza sociale o protezione sociale. Poiché il legislatore dell'Unione ha inteso rispettare le peculiarità degli Stati membri, tali nozioni sono definite dalla legislazione nazionale, nel rispetto, tuttavia, del diritto dell'Unione.

Sebbene il percorso argomentativo svolto porti a ritenere che spetti al giudice nazionale decidere se un sussidio per l'alloggio - come quello previsto dalla legge della Provincia di Bolzano - rientri in una delle categorie di misure assistenziali per le quali non è possibile discriminazione tra cittadini europei e cittadini di paesi terzi di lungo soggiorno, la Corte decide comunque di decidere nel merito sul punto.

Secondo i giudici europei, il beneficio in questione rientra tra quelle misure che, a norma dell'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali, sono volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (prestazioni essenziali). Il senso e la portata della nozione di prestazioni essenziali devono peraltro essere ricercati tenendo conto della finalità perseguita dalla direttiva 2003/109/CE, ossia l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri.

Per tale motivo i giudici di Lussemburgo dichiarano che «l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109/CE deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento della quale beneficiano i titolari dello status conferito

dalla direttiva medesima, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sociale o di protezione sociale concesse dalle autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale, che contribuiscono a permettere all'individuo di soddisfare le sue necessità elementari, come il vitto, l'alloggio e la salute».

Alla luce di queste argomentazioni, la Corte risponde che il diritto dell'Unione «osta ad una normativa nazionale o regionale, la quale – nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio per l'alloggio – riservi ai cittadini di paesi terzi un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ove essi risiedono, a condizione che il sussidio per l'alloggio rientri nelle materie assoggettate al principio della parità previsto dalla direttiva relativa ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e costituisca una prestazione essenziale ai sensi di tale direttiva, circostanze queste il cui accertamento è riservato al giudice nazionale».

A margine di questo commento occorre rilevare che sulla base dell'art. 11, comma 4, della Direttiva 2003/109/CE uno Stato membro può «limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali». Tuttavia, come ricorda la Corte di giustizia tale «deroga» «funziona unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersene»; cosa che l'Italia non ha fatto.

(Erik Longo)

[Corte di giustizia \(Seconda Sezione\), Sentenza 26 aprile 2012, causa C-92/12 PPU, Health Service Executive](#)

Rinvio pregiudiziale

La causa in esame verte sull'interpretazione dell'art. 56 par. 2 del Regolamento CE n. 2201/2003, in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in tema di responsabilità genitoriale, relativamente alla causa *a quo* concernente l'affidamento di una minore cittadina irlandese ad una struttura di accoglimento "secure care" situata in Inghilterra, ove la minore risulta parzialmente e temporaneamente privata della sua libertà personale a salvaguardia della sua vita ed integrità psico-fisica.

La minore, da tempo presa in carico dai servizi sociali irlandesi, è stata sin dall'infanzia affidata a diverse famiglie e centri di accoglienza per l'infanzia, distinguendosi per i frequenti atti di violenza aggressione ed autolesionismo. L'ente irlandese (Health Service Executive, HSE) cui la minore è stata affidata fino alla maggiore età, decide nell'interesse della minore di trasferirla in una struttura protetta e ove la libertà della minore risulterebbe diminuita al fine di proteggerla da atti di aggressione verso se stessa e verso gli altri. La struttura è situata in Inghilterra e la scelta è basata sull'espressa richiesta della minore che intende ricominciare a frequentare la madre che risiede a Londra. Nel dicembre 2011 la High Court ha convalidato il trasferimento della minore presso la struttura inglese, per un breve periodo e a titolo provvisorio, prevedendo controlli regolari, trattandosi di un istituto definito di "secure care" e caratterizzato dalla detenzione forzata a fini di protezione. Nonostante tutte le parti in giudizio e le autorità competenti abbiano indicato la struttura inglese come quella più adatta alle necessità della minore, la giurisdizione del rinvio solleva una questione di fronte alla Corte di giustizia, dubitando, anzitutto, dell'applicabilità del detto regolamento CE in caso di strutture idonee a privare i minori della loro libertà personale.

La Corte risponde che la decisione della giurisdizione di uno Stato membro che preveda l'affidamento di un minore ad una struttura (rieducativa, terapeutica e chiusa) di un altro Stato membro, che implichi a soli fini protettivi una privazione della libertà personale per un periodo determinato, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento impugnato.

Non solo. Una tale decisione della giurisdizione nazionale, prima della sua esecuzione, deve essere dichiarata formalmente esecutiva nello Stato membro ricevente che deve procedere con assoluta celerità per non privare il Regolamento Ce del suo effetto utile. E ciò vale anche nell'ipotesi di proroga del periodo di soggiorno nelle strutture affidatarie di un altro Stato membro.

(Sara Lorenzon)

[Corte di giustizia \(Seconda Sezione\), Sentenza 26 aprile 2012, causa C-508/10, Commissione europea c. Regno dei pesi Bassi](#)

Ricorso per inadempimento

La Commissione europea ha ritenuto che il Regno dei Paesi Bassi sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2003/109/Ce poiché la legislazione interna (art. 24, c.2 della legge olandese *Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet*, del 23 novembre 2000) prevede che i cittadini di paesi terzi, ad eccezione dei cittadini turchi, quando presentano domanda di permesso di soggiorno versino dei contributi molto onerosi che oscillano fra i 200 e gli 830 euro (in caso di ricongiungimento familiare).

La normativa interna di recepimento prevede, infatti, l'applicazione ai cittadini di paesi terzi che presentano domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo nei Paesi Bassi e ai cittadini di paesi terzi che, avendo acquisito detto status in uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno in tale Stato membro, nonché ai loro familiari che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati che sono stati giudicati idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

(Sara Lorenzon)

[Corte di Giustizia \(Quinta Sezione\), sentenza 3 maggio 2012, causa C-337/10, Neidel](#)

Rinvio pregiudiziale

La domanda pregiudiziale ha ad oggetto l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro.

Il sig. Neidel lavorava come pompiere per la città di Francoforte. Dal 2007 è risultato inabile al servizio per motivi di salute. A fine 2009 è andato in pensione. Il sig. Neidel sostiene di aver diritto ad una indennità finanziaria per le ferie non godute negli anni in cui non ha prestato servizio per malattia. La Corte di Giustizia afferma che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio di diritto sociale dell'Unione che riveste particolare importanza. L'art. 7 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «<osta a disposizioni o prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dal lavoratore che sia stato in congedo per malattia per intera durata o per una parte del periodo di riferimento, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite>>».

(Laura Cappuccio)

[Corte di Giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 22 maggio 2012, causa C-348/09, P. I. c. Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid](#)

Rinvio pregiudiziale

È legittimo l'allontanamento di un cittadino dell'UE che ha vissuto per più di dieci anni in uno Stato membro ospitante qualora abbia commesso reati particolarmente gravi elencati nel TFUE?

Il caso riguarda un cittadino italiano che viveva dal 1987 in Germania e che era stato condannato nel 2006 dal Landgericht Köln (tribunale regionale di Colonia) ad una pena detentiva di sette anni e sei mesi per abuso sessuale, atti di violenza sessuale e stupro ai danni di un minore che all'epoca in cui erano iniziati i fatti aveva 8 anni. Nel maggio 2008 le autorità tedesche hanno dichiarato la perdita del diritto d'ingresso e di soggiorno per ragioni connesse alla gravità dei reati commessi e al rischio di recidiva, e gli hanno intimato di lasciare il territorio tedesco a pena di espulsione verso l'Italia. Il cittadino italiano si è opposto alla decisione. Durante il giudizio di appello la Corte d'appello amministrativa per il Nord Reno-Westfalia ha sollevato questione pregiudiziale chiedendo «Se nella nozione di “motivi imperativi di pubblica sicurezza” di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva [2004/38/CE], rientrano solo le minacce per la pubblica sicurezza interna ed esterna dello Stato, intesa come la sussistenza dello Stato stesso con le sue istituzioni ed i suoi servizi pubblici essenziali, la sopravvivenza della popolazione e le relazioni esterne nonché la convivenza pacifica dei popoli».

Il ragionamento della Corte riprende nella sua parte iniziale il precedente caso *Tsakouridis*, nel quale già essa aveva dichiarato che i motivi di sicurezza possono riguardare sia fatti esterni sia fatti di “sicurezza interna”. Più in particolare, per comprendere se i reati sessuali rientrano tra «motivi imperativi di pubblica sicurezza», la Corte afferma che «lo sfruttamento sessuale dei minori appartiene alle sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale nelle quali si prevede l'intervento del legislatore dell'Unione». Nonostante ciò, tali reati possono giustificare una misura di allontanamento solo se le modalità con le quali sono stati commessi presentano caratteristiche particolarmente gravi; una circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Inoltre, il comportamento della persona deve rappresentare una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante. L'accertamento implica in generale l'esistenza in capo all'interessato di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento. Infine, se il provvedimento è eseguito ad oltre due anni di distanza dalla sua adozione, gli Stati membri dovranno verificare che la minaccia sia ancora attuale. Nella valutazione complessiva lo Stato dovrà tenere conto della durata del soggiorno nel suo territorio, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale e dell'importanza dei suoi legami con il paese d'origine.

(Erik Longo)